

**REGOLAMENTO (CE) N. 2241/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 dicembre 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1964/82 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 <sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2388/84 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 <sup>(8)</sup>.
- (3) L'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato.
- (4) Data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg.
- (5) È inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10.
- (6) Tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 9700 e 0202 20 90 9100 utilizzate in

materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo.

- (7) Per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera. Nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri.
- (8) Per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori.
- (9) Per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 <sup>(10)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti.
- (12) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 <sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 242 del 21.7.1982, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU L 370 del 19.12.1992, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU L 366 del 26.12.1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

<sup>(11)</sup> GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

<sup>(12)</sup> GU L 199 del 22.7.1983, pag. 12.